

# REGNO D'ITALIA.

N. 1788.  
Sez. I.

Milano 29 Gennajo 1809.

## IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

Alli Signori Podestà delle Comuni di prima, e seconda classe,  
alli Signori Cancellieri Cantonali per le Comuni di terza classe,  
ed alle Congregazioni della Carità del Dipartimento.

Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell' Interno con Dispaccio 28 corrente num. 2153 mi previene, che coll' articolo primo del Vice Reale Decreto 25 Ottobre 1808 viene ordinato, che l' iscrizione de' diritti d' ipoteca, o privilegio anteriori allo stabilimento del regime ipotecario sia eseguita avanti il primo Luglio 1809.

Affine pertanto di richiamare alla memoria degli interessati l' epoca sudetta, e di prevenire tutti quegli ostacoli, che potrebbero dar luogo alla domanda di ulteriori proroghe, S. A. I. il Principe Vice Re si è degnato di far disporre l' avviso, che unisco, il quale secondo gli espressi ordini della prelodata Altezza Sua Imperiale s' affretterà di far pubblicare, dovendo far replicare la stessa pubblicazione due volte al mese, cioè il di primo, ed il quindicesimo di ciascun mese, e ciò oltre la spiegazione, che ne dovranno fare i Parrochi per i più idioti, siccome ne è stato incaricato S. E. il Sig. Conte Ministro per il Culto. Ella non ometterà di far innamabilmente eseguire la pubblicazione ne' sopraccennati giorni, affinchè si proceda in tempo abile all' inscrizione sudetta pel particolare interesse dei Comuni, e Stabilimenti relativi, mentre ove per avventura avesse a verificarsi, ciò che non giova credere, che per loro trascuranza decorresse l' epoca stabilita, senza che si fossero fatti carico dell' ingiunta iscrizione, non potrebbero che a se stessi imputare gli effetti della responsabilità, alla quale avrebbero a sottostare per il pregiudizio, che da tale omissione fosse per derivare ai Comuni, ed agli Stabilimenti di pubblica beneficenza.

Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima.

L O N G O.

MINOJA  
Segretario Generale.

*Circolare.*

# REGNO D'ITALIA.

N. 3062.  
Sez. I

Milano 25 Febbrajo 1809.

IL PREFETTO  
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI  
DEL DIPARTIMENTO

*I*l Reale Decreto 10 corr. ha prorogato fino al primo del prossimo Maggio il termine all'intestazione de' Fondi nell'attuale Possessore stabilito nell'articolo 18 del precedente Decreto 25 Ottobre 1808. Inerendo alle benefiche sollecitudini del Governo dirette a garantire i pubblici, ed i privati dai pregiudizj, che deriverebbero dalla inesecuzione delle Sovrane disposizioni, deggio richiamare tutta l'attenzione di cotesta Amministrazione Municipale alla piena osservanza delle medesime, e particolarmente sulle prescrizioni degli articoli I. V. VII. VIII. IX. X. XI. e XII. del succitato Reale Decreto 10 corrente.

Con mia circolare 29 scorso fu ordinata la pubblicazione di un apposito avviso per l'incrizione dei diritti di ipoteca e privilegio anteriori al regime ipotecario. Sarà cura dello stesso Municipio di comprendere l'uno e l'altro oggetto nelle pubblicazioni successive, avendo essi ben anche la più stretta relazione.

Attendo altresì che sieno interposti gli opportuni uffici presso il Parroco locale, affinché rivolga esso pure le sue sollecitudini a sì importanti oggetti ne' sermoni Parrocchiali.

Mi riprometto che verrà impiegata tutta la diligenza e lo zelo nella esecuzione della presente; ed ho il piacere di dichiararmi con distinta stima.

LONGO.

MINOJA  
Segretario Generale.

*Circolare.*

# REGNO D'ITALIA.

N. 10082.  
Sez. III.

Milano 5 Luglio 1809.

## IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

*Alli Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, Cancellieri Cantonalii,  
e Delegati per il Culto,  
non che alle Congregazioni della Carità.*

**M**i previene Sua Eccellenza il Sig. Conte Senatore Ministro dell'Interno, che in pendenza delle Superiori determinazioni di S. A. I. il Principe Vice-Re sulla proroga invocata per la insinuazione delle Ipoteche anteriori all'attivazione del Codice Napoleone, Sua Eccellenza il Sig. Conte Gran Giudice Ministro della Giustizia di concerto con Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro delle Finanze ha diramato sotto il giorno 28 Giugno ultimo scorso una Circolare alli Signori Regj Procuratori generali presso le Corti di Giustizia, ed ai Regj Procuratori presso i Tribunali di Prima Istanza perchè all'epoca stabilita fosse chiuso l'apposito Registro, e perchè col giorno primo del corrente mese ne fosse aperto un nuovo conforme al primo, nel quale verranno proseguitate le iscrizioni, onde possa servire di continuazione al Registro già chiuso, tostocchè dalla preodata A. S. I. verranno emanate le relative dichiarazioni.

Mi affretto a parteciparle la riferita interinale provvidenza perchè, approfittando della medesima, vengano continue secondo il prescritto dal Reale Decreto 25 Ottobre 1808 le Iscrizioni delle Ipoteche anteriori al precitato Codice Napoleone, se mai sotto la di lei amministrazione ve n'hanno, che non abbiano potuto insinuarsi prima della scadenza del termine stabilito a tutto l'or scorso mese di Giugno.

Mi pregio di dichiararmi con distinta stima, e considerazione.

G. M. CACCIA.

PANCALDI  
Segret. Capo Sez.

## REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 4. Maggio 1809.

IL CANCELLIERE CENSUARIO DEL CANTONE IV.  
DISTRET. IV. DI GALLARATE DIPARTIMENTO D' OLONÀ

Alle Municipalità dello stesso Cantone.

**I**n conseguenza della Circolare della Vice-Prefettura de' 22. Aprile p. p. num. 363. si comunica per conveniente notizia, e per la relativa esecuzione la seguente Ordinanza Prefettizia.

N. 5808. Sez. I. = Milano li 12. Aprile 1809. = Il Prefetto del Dipartimento d' Olona = Al Sig. Vice-Prefetto di Gallarate.

S. E. il Sig. Conte Ministro dell' Interno con Dispaccio 6. corrente avvisa, che S. E. il Sig. Gran Giudice Ministro della Giustizia penetrato da un principio di equità verso coloro, che potessero essere illusi sull' intelligenza dell' artic. I. del Reale Decreto 25. p. p. Ottobre col ritenere, che l' orario degli Uffici delle Ipoteche debba nell' ultimo giorno del prossimo Giugno potrarsi più a lungo dell' ordinario ha diramato le Istruzioni necessarie ai Conservatori, onde abbiano in tale giornata a far tenere aperto al pubblico i rispettivi Uffici sino alle dieci ore pomeridiane.

Ritenuta questa determinazione, e ritenuta altresì la precedente, colla quale furono pubblicati gli avvisi per il termine perentorio ad insinuare le Ipoteche anteriori da affiggersi ogni quindici giorni giusta le Superiori prescrizioni, servirà la presente per rendere a pubblica notizia tale disposizione, facendola affiggere al luogo solito, all' effetto, che tutti possano viemeglio convincersi, che il termine non ammette dilazione.

Ha il piacere di dichiararle la mia distintâ stima.

D<sup>o</sup> Giovanni Cancelliere.